



PROCEDURA DI
WHISTLEBLOWING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/01/2024



1) Scopo della procedura

Scopo della presente procedura è dare attuazione a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Ha, quindi, l'obiettivo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione di illeciti, fornendo indicazioni operative in merito ad oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni.

L'intenzione perseguita dalla Società è, pertanto, quella di fornire al *wistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

La segnalazione di illeciti è un atto di manifestazione di senso civico, in quanto il dipendente che nell'esercizio delle sue funzioni denuncia violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza (c.d. *wistleblower*) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2) Oggetto

La presente procedura disciplina le segnalazioni di condotte illecite intendendo con esse violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di MIAC Scpa, che siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Si considerano violazioni gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o le violazioni del modello organizzativo adottato da MIAC Scpa.

Per l'elencazione puntuale delle violazioni oggetto di segnalazione si rimanda all'articolo 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 24/2023.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del suo autore, né rivendicazioni, istanze e/o lamenti che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia giuslavoristica e di risorse umane, né, più in generale, rivendicazioni, istanze e/o lamenti della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non potranno formare oggetto di segnalazione condotte di mobbing o discriminatorie o meri conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).



Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il *whistleblower* sia venuto direttamente a conoscenza e quindi:

- quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- notizie acquisite, anche casualmente, in ragione e/o in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- informazioni di cui il segnalante sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

Quanto ai fatti denunciati, è auspicabile che il segnalante, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell'accezione sopra indicata. Non costituiscono fatti meritevoli di segnalazione quelli fondati su meri sospetti, o su voci correnti.

Come detto, le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti, od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

In virtù delle disposizioni del Decreto che individuano i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare, l'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con la Società.

Occorrerà, pertanto, far rientrare in tale contesto anche coloro che hanno instaurato con MIAC Scpa altri tipi di rapporti giuridici, come ad esempio i consulenti, i collaboratori, i volontari, i tirocinanti, ecc..

Ciò anche quando si tratti di situazioni precontrattuali, periodi di prova, o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico, a condizione che le informazioni sulle violazioni, ovviamente, siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Pertanto, a rilevare sarà l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ente nel quale il rimo opera; relazione che potrà pertanto riguardare attività lavorative o professionali presenti ma anche passate.

3) Destinatario della segnalazione.

MIAC Scpa ha ritenuto opportuno, conforme e coerente alle previsioni normative, individuare nel Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il soggetto deputato alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, con il compito di:

1. assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
2. riferire direttamente e senza indugio le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti, a:
 - a) al Presidente del CDA, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;



b) all'Organismo di Vigilanza (ODV) di MIAC Scpa, affinché adottati gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela della Società stessa; in via preliminare, l'ODV valuterà innanzitutto la trasmissione della segnalazione al CdA della Società;

Tale soggetto è stato preventivamente e debitamente formato e assicurerà imparzialità ed indipendenza nell'espletamento dell'incarico assegnatogli.

4) Modalità di trasmissione della segnalazione

Le segnalazioni potranno essere inviate al RPCT, utilizzando una delle modalità di seguito elencate:

- utilizzando la piattaforma informatica fornita da "WhistleTech", accessibile dal sito Miac Scpa
- via e-mail, all'indirizzo dedicato e riservato di posta elettronica del RPCT anticorruzione@miac-cn.com;
- via posta, all'indirizzo istituzionale di MIAC Scpa: Via Bra n. 77, 12100 Cuneo
- in forma orale mediante incontro diretto con il RPCT, da svolgersi entro un termine ragionevole dalla richiesta del *whistleblower*.

Attraverso il canale informatico della piattaforma fornita da "WhistleTech", oppure a mezzo posta, potranno essere trasmesse anche eventuali (quanto non auspicabili) segnalazioni in forma anonima.

Qualora la segnalazione dovesse avere ad oggetto un comportamento addebitato al RPCT stesso, quest'ultima potrà essere trasmessa all'ODV di MIAC Scpa.

In ogni caso il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente al soggetto preposto alla ricezione della stessa.

5) Gestione della segnalazione interna

La segnalazione è gestita dal RPCT, che entro 7 giorni dalla ricezione dà avviso al segnalante del ricevimento.

Spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 24/2023. Tale valutazione è svolta in 15 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, anche chiedendo al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma o anche di persona se il segnalante acconsente.

Qualora la segnalazione riguardi violazioni del Modello 231 o illeciti ex d.lgs.231/01, l'RPCT trasmette la segnalazione all'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) che ne assume la gestione.

RPCT (o l'OdV se competente) non dà seguito alla segnalazione nel caso di:

- manifesta assenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 24/2023;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta genericità della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- produzione della sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Il segnalante è informato dell'archiviazione della segnalazione.

Negli altri casi l'RPCT (o l'OdV se competente) avvia un'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Il segnalante è informato dell'avvio.

Nell'ambito dell'istruttoria, l'RPCT (o l'OdV se competente) può chiedere al segnalante chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori, acquisire atti e documenti da altri uffici dell'azienda o sentire la persona coinvolta o terze persone.

Nell'ambito dell'istruttoria l'RPCT (o l'OdV se competente) non rivela in alcun modo a terzi l'identità del segnalante anche celando tutti gli elementi della segnalazione da cui si possa risalire a tale identità.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 giorni.

Se l'RPCT (o l'OdV se competente), a seguito dell'istruttoria, ravvisa che la segnalazione è infondata, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione dandone comunicazione al segnalante.

Se l'RPCT (o l'OdV se competente) ravvisa elementi di fondatezza della segnalazione provvederà, a seconda della natura della violazione, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e/o ad attivare il procedimento disciplinare, dandone comunicazione al segnalante.

L'RPCT (o l'OdV se competente) tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

6) Segnalazione esterna

Ferma restando la preferenza della segnalazione attraverso il canale interno, ai sensi del nuovo D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna:

- (i) per il tramite della piattaforma informatica attivata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <https://www.anticorruzione.it/per-le-imprese>
- (ii) in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- (iii) su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto presso l'ANAC fissato entro un termine ragionevole, esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) se il canale di segnalazione di cui al par. 4 del presente Regolamento non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) se vi sono fondati motivi di ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) se vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante nel procedimento disciplinare e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare derivante dalla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla

rivelazione della propria identità. A tale scopo è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La segnalazione è pure sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. I diritti di cui dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2 undecies del d.lgs. 196/03.

8) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti di chi effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione intendendosi con essa qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto



L'articolo 17 comma 4 del d.lgs. 24/2023 fornisce un elenco non esaustivo di misure ritorsive. Il segnalante può comunicare all'Anac le ritorsioni che ritiene di aver subito o può agire in sede giudiziaria, amministrativa o stragiudiziale, come prescritto dagli articoli 17, 18, 19 del d.lgs.24/2023.

Le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano anche:

- a) al facilitatore, cioè alla persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale persona.

9) Responsabilità del segnalante e relative limitazioni

Le responsabilità del segnalante e le relative limitazioni sono stabilite dagli articoli 16 e 20 del d.lgs. 24/2023.

10) Informativa privacy

Titolare del trattamento

Titolare dei trattamenti relativi alla gestione della piattaforma è MIAC Scpa. MIAC ha nominato Responsabile del trattamento dei dati il Vicepresidente Tassone Enzo contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: info@miac-cn.com.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali contenuti nella segnalazione di illecito e quelli eventualmente raccolti nell'ambito del relativo procedimento sono trattati con il solo scopo di gestire la segnalazione e darvi riscontro come previsto dalla legge.

La base giuridica del trattamento si rinviene nell'articolo 6 comma 1 lettera c) del Regolamento 2016/679/UE.



Destinatari dei dati

Destinatari dei dati è il Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza o, se competente, dall'OdV.

La piattaforma per la raccolta delle segnalazioni è gestita da "Whistle Tech" che è nominata responsabile del trattamento.

Stanti gli obblighi di riservatezza a tutela del segnalante, i dati personali possono essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Durata di conservazione dei dati

I dati relativi ad una segnalazione e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Diritti dell'interessato

I diritti solitamente riconosciuti all'interessato (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità etc.) possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2 *undecies* del d.lgs. 196/03.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.